COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 Del 19/03/2021

Oggetto:	**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, DAL 1° GENNAIO 2021, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

L'anno duemilaventuno questo giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 10:30 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale legalmente convocata. Presiede l'adunanza il Sig. PIERO FRANCO CASULA nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente
PIERO FRANCO CASULA	Sindaco	X	
ALESSANDRO CAMPUS	Vice Sindaco	X	
PIETRINA ADDIS	Assessore	X	
MAURA MARONGIU	Assessore	X	
PAOLA PINTUS	Assessore	X	
FEDERICO LEDDA	Assessore	X	

Presenti 6 Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'articolo 1, comma 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";*

Visto l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";*

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 6, in data 15/03/2021 in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

1. è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone mercatale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
2. è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18.03.2021 avente ad oggetto: "Nomina del Funzionario Responsabile del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.";*

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visti altresì i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f) e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Considerata la volontà della Giunta Comunale di allineare le tariffe standard del Canone Unico alle tariffe applicate negli anni precedenti, nelle more del Regolamento Dehors, che determinerà le diverse tipologie di occupazione;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";*

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.";*

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

Con voto unanime,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, i prospetti allegati contenenti le tariffe del nuovo canone patrimoniale di cui al "regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";
2) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

==========

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 19/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
D.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

==========

==========

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 19/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
D.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

==========

Sindaco
F.to PIERO FRANCO CASULA

IL Segretario COMUNALE
F.to DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.